

**Deliberazione 6 marzo 2009 – VIS 19/09**

**Irrogazione di sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Metamer S.r.l.**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 6 marzo 2009

### **Visti:**

- l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 302/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, VIS 88/08.

### **Fatto**

1. L'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione dell'Autorità n. 227/07 ha evidenziato che Metamer S.r.l. (di seguito: Metamer o società) ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di

- applicare alla data del 31 dicembre 2006, per alcuni punti di riconsegna, un coefficiente di correzione dei volumi K per un valore diverso da quello comunicato dall'impresa di distribuzione.
2. Al fine di compiere ulteriori approfondimenti e verifiche sui dati acquisiti mediante la suddetta indagine conoscitiva, con deliberazione n. 302/07 l'Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di numerose imprese di vendita del gas naturale, tra cui Metamer.
  3. Dagli elementi in tal modo acquisiti risultava che alla data del 31 dicembre 2006 Metamer, per due punti di riconsegna, aveva applicato ai volumi forniti ai clienti finali un coefficiente di correzione K superiore a quello utilizzato dal distributore. In sede ispettiva la società dichiarava di aver cessato la predetta condotta illecita, dando anche dimostrazione di aver provveduto ai conseguenti conguagli.
  4. Pertanto, con deliberazione VIS 88/08, l'Autorità ha avviato nei confronti di Metamer S.r.l. un'istruttoria formale per:
    - accertare la violazione delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi (K) di cui alle deliberazioni n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04 e n. 108/06 ed irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 (punto 1, lettera a);
    - ordinare alla medesima società di comunicare, limitatamente ai punti di riconsegna di cui all'Allegato A1 della deliberazione di avvio dell'istruttoria (VIS 88/08), i valori del coefficiente K effettivamente applicati a partire dall'anno di sua prima applicazione, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario trasmesso alla stessa società (punto 3).
  5. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
    - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 10 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 032035 del 25 ottobre 2008);
    - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario, anticipata per via telematica in data 10 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 032035 del 25 ottobre 2008);
    - la nota della società anticipata per via telematica in data 10 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 0032035 del 25 ottobre 2008) recante ad oggetto "Procedimento avviato dall'A.E.E.G. con deliberazione del 4 agosto 2008 – VIS/88/08 – Chiarimenti";
    - fatture relative al periodo 29 aprile 2008 – 30 maggio 2008 relative ai due clienti finali interessati (prot. Autorità n. 039885 del 12 dicembre 2008).
  6. Con nota del 23 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 042692) il responsabile del procedimento ha comunicato a Metamer, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, le risultanze istruttorie confermando la contestazione della predetta violazione.

## Valutazione giuridica

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha previsto la conversione delle quote tariffarie originariamente rapportate all'energia consumata in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati (articolo 17 della citata deliberazione).
8. In particolare, l'Autorità ha precisato che:
  - a) nelle forniture in media pressione, per qualsiasi classe di misuratore, e in quelle in bassa pressione, con misuratori del gas non inferiori alla classe G40, il cliente finale può chiedere che il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore di misura omologato (articolo 17, comma 2, della deliberazione richiamata);
  - b) qualora il cliente finale non eserciti la facoltà sopra indicata, l'impresa utilizza un coefficiente di correzione della misura da concordare con il cliente finale (comunicato dell'Autorità dell'ottobre 2001);
  - c) per la definizione di detto coefficiente può essere utilizzata la metodologia proposta nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00 (comunicato dell'Autorità del 13 aprile 2004).
9. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato articolo 17 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
  - (i) da un lato, che ai clienti finali che alla data del 31 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'esercente l'attività di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (articolo 1, commi 1 e 2);
  - (ii) dall'altro lato, che i medesimi esercenti offrirono ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (articolo 1, comma 3).
10. Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare - in assenza di correttore di misura omologato - il coefficiente di correzione dei volumi ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dall'articolo 1, commi 1 e 2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del medesimo provvedimento).
11. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la citata deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4), con riguardo alle componenti variabili delle suddette condizioni economiche, ha richiamato la disciplina contenuta nell'articolo 17 della deliberazione n. 237/00.

12. Con deliberazione n. 138/04, così come successivamente modificata, l'Autorità ha espressamente previsto l'obbligo dell'impresa di distribuzione - nei casi di accesso per attivazione della fornitura e in quello per sostituzione nella fornitura - di comunicare all'utente della rete, e quindi al venditore, anche "*l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi*" (articoli 13, comma 6, e 14, comma 10), coefficiente che, come sopra esposto, il venditore deve applicare nel determinare le condizioni economiche di fornitura ai clienti finali.
13. Infine, in ordine alla determinazione del coefficiente di correzione dei volumi, al capitolo 11, paragrafo 3, comma 1, del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con deliberazione n. 108/06, l'Autorità ha ribadito che "*per tutti i Punti di Riconsegna in Media pressione e per quelli in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G40, in assenza di Correttori di volumi i dati relativi ai prelievi saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al coefficiente di correzione dei volumi, determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione [cioè con i venditori] (in assenza di accordo verrà utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00)*".
14. Pertanto, nella determinazione delle condizioni economiche di fornitura Metamer avrebbe dovuto applicare, per le tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente di correzione dei volumi misurati K utilizzato dall'impresa di distribuzione.
15. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento risulta che il valore del coefficiente di correzione dei volumi misurati K applicato da Metamer, limitatamente ai due punti di riconsegna (di seguito: PdR) di cui all'Allegato A1 della delibera di avvio del presente procedimento, è superiore a quello utilizzato dal distributore.
16. In particolare, per gli anni 2005, 2006, 2007 e parte del 2008, e, per il secondo dei PdR sottoindicati anche per parte dell'anno 2004, la società ha dichiarato di avere applicato un coefficiente K:
  - per il PdR 10400000124539, per un valore pari a 1,11, mentre il valore dichiarato dal distributore era pari a 1,02;
  - per il PdR 10400000138031, per un valore pari a 1,05, mentre il valore dichiarato dal distributore era pari a 1,03.
17. Ciò risulta confrontando, per i due PdR in questione, i valori del coefficiente K comunicati dal distributore con quelli dichiarati da Metamer, sotto la propria responsabilità:
  - per l'anno 2006, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva conclusa con deliberazione n. 227/07;
  - per gli anni parte 2004, 2005, 2007 e parte del 2008, con il questionario trasmesso in via telematica il 10 ottobre 2008, in risposta alle richieste di informazioni di cui al punto 3 della deliberazione VIS 88/08.
18. Le suddette dichiarazioni, comprovanti le violazioni contestate, sono state confermate da Metamer che, con la nota prodotta, ha esplicitamente ammesso l'applicazione di valori difformi, pur precisando che:

- (i) il distributore non ha inviato la comunicazione in ordine al valore del coefficiente K da applicare ai PdR in esame e i coefficienti K applicati sono quelli rilevati dalle fatture emesse dal precedente fornitore;
  - (ii) la normativa vigente all'epoca (fine 2004 – inizio 2005) non disciplinava in modo preciso i flussi e gli obblighi informativi in capo agli operatori;
  - (iii) l'errore nel valore del coefficiente K applicato è dovuto ad una “discrasia” nei rapporti con il distributore Italcogim Reti S.p.A.;
  - (iv) tutte le posizioni sono state tempestivamente sanate mediante i relativi conguagli;
  - (v) l'erronea applicazione del coefficiente K ha riguardato due soli clienti finali che non hanno subito alcun pregiudizio stante la restituzione delle somme da questi indebitamente pagate;
  - (vi) i conguagli effettuati sono di entità modesta e nessun reclamo o richiesta di chiarimenti è stata avanzata al riguardo.
19. Le suddette argomentazioni non sono, tuttavia, idonee ad escludere la responsabilità di Metamer in ordine all'illecito ascritto.
20. Per quanto riguarda la circostanza *sub* (i), si osserva che l'eventuale violazione della regolazione da parte dell'impresa di distribuzione o della precedente società di vendita non solleva Metamer dall'obbligo di applicare, nella determinazione delle condizioni economiche di fornitura ai clienti finali, il valore del coefficiente K utilizzato dal distributore. Nemmeno possono assumere rilievo le circostanze *sub* (ii) e (iii): stante il predetto obbligo, infatti, la società non ha dimostrato di avere adottato tutte le misure necessarie ad evitare la violazione contestata. Peraltro, la negligenza della società emerge dal fatto che i riscontri che Metamer ha dichiarato di avere successivamente effettuato sulla fatturazione del vettoriamento emessa dal distributore, e che hanno consentito di accertare, per i due PdR in esame, l'utilizzazione da parte del distributore di un valore del coefficiente K diverso da quello applicato da Metamer, avrebbero potuto essere compiuti prima, in modo da impedire l'infrazione. Nella fattispecie è, pertanto, ravvisabile la condotta colposa della società. Le ulteriori circostanze *sub* (iv), (v) e (vi) addotte da Metamer non rilevano ai fini dell'esclusione della responsabilità, trattandosi di illecito di mera condotta che si perfeziona con l'inosservanza di un provvedimento dell'Autorità a prescindere dalla conseguenze che ne derivano; tuttavia, dette circostanze assumono rilievo in sede di quantificazione della sanzione. I rimborsi effettuati - di cui uno dell'importo di euro 6.607,05 - non possono essere considerati di modesta entità.
21. Metamer ha dimostrato già in sede ispettiva di avere provveduto ai dovuti conguagli ai clienti finali. Inoltre, in occasione della fatturazione relativa al periodo 29 aprile 2008 - 30 maggio 2008, la società ha altresì dimostrato di avere applicato, per i due PdR in questione, il coefficiente K nel valore utilizzato dal distributore. Pertanto, non vi è l'esigenza di adottare nei confronti di Metamer il provvedimento prescrittivo prospettato al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del presente procedimento.

## Quantificazione della sanzione

22. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
23. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell'agente;
  - d) condizioni economiche dell'agente.
24. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*".
25. Ai fini della quantificazione della sanzione, la violazione contestata viene valutata alla luce delle sopra citate disposizioni.
26. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Metamer ha disatteso norme poste a tutela dei clienti finali nelle forniture in media pressione, per qualsiasi classe di misuratore, e in quelle in bassa pressione, con misuratori del gas non inferiori alla classe G40. In questi casi, in assenza di convertitore omologato, il coefficiente K - che tiene conto, in maniera convenzionale, di temperatura e pressione -, previsto dall'Autorità, trasforma il volume di gas misurato al contatore, in volume di gas a condizioni standard (universali) utilizzato dal venditore per la determinazione dei corrispettivi di fornitura. In altri termini, la disciplina del coefficiente K mira ad assicurare che i volumi utilizzati per il calcolo dei corrispettivi da fatturare siano correttamente riportati alle condizioni standard e, dunque, che il prezzo pagato dal cliente finale per la fornitura erogata sia quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi. Metamer, pertanto, applicando coefficienti K per valori superiori a quelli utilizzati dall'impresa di distribuzione, ha posto in capo ai propri clienti finali oneri non dovuti.
27. La condotta illecita è iniziata, rispettivamente in data 1 novembre 2004 per il Pdr 10400000138031 e in data 1 marzo 2005 per il PdR 10400000124539, ed è cessata in data 29 aprile 2008; la società, infatti, ha dimostrato di aver iniziato ad applicare il coefficiente K nel valore utilizzato dal distributore in occasione della fatturazione relativa al periodo 29 aprile 2008-30 maggio 2008. Pertanto, la violazione si è protratta per un periodo di circa quattro anni (parte 2004 - 2005 - 2006 - 2007- parte 2008) per il Pdr 10400000138031, e tre anni (parte 2005 - 2006 - 2007- parte 2008) per il PdR 10400000124539.
28. La gravità dell'infrazione risulta attenuata dall'esiguità del numero di clienti finali coinvolti (due).
29. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, Metamer ha dimostrato in sede ispettiva - e, dunque, prima dell'avvio del presente procedimento - di avere

provveduto alla restituzione delle somme indebitamente pagate dai clienti finali con bonifici disposti in data 28 maggio 2008.

30. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Metamer non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
31. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che la società ha un fatturato rilevante di circa 13.059.032 euro.
32. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84)

### **DELIBERA**

1. si accerta la violazione, da parte della società Metamer S.r.l., delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi (K) di cui alle deliberazioni n. 237/00, n. 207/02, n. 138/03, n. 138/04 e n. 108/06;
2. è irrogata alla società Metamer S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);
3. si ordina alla società Metamer S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
5. si ordina alla società Metamer S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Metamer S.r.l., con sede legale in Corso Garibaldi n. 71, 66050 San Salvo (CH), e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

6 marzo 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis